

Contratto quadro: <input type="text" value="3900016626"/> Importo globale in EUR: <input type="text" value="40.950,43"/> Appalto: <input type="text"/>	Tipo doc.: <input type="text" value="ZAAN"/>	CIG: <input type="text" value="966193402C"/>	Pagina 1 di 7
Riferimento:		Fornitore: <input type="text" value="52188"/> G. TONIOLO IMPIANTI E LAVORI EDILI SOC. COOP.	
Oggetto: Lavori di sostituzione rete idrica in Via Stalloreggi nel Centro Storico del Comune di Siena in concomitanza dei lavori di rifacimento della pavimentazione lastricata da parte dell'Amministrazione Comunale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2			
Pos.	Descrizione	Importo	Di cui oneri
1	Sostituzione rete idrica in Siena	40.950,43	2.050,73
Lavori di sostituzione rete idrica in Via Stalloreggi nel Centro Storico del Comune di Siena in concomitanza dei lavori di rifacimento della pavimentazione lastricata da parte dell'Amministrazione Comunale. referente: Carletti Federico			
***QUESTA PARTE DEL DOCUMENTO VIENE LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO ***			

Contratto quadro:

3900016626

Pagina 2 di 7

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. (ADF S.p.A.)
Viale Mameli, n. 10 – 58100 Grosseto

CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO I “LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE IDRICA IN VIA STALLOREGGI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI SIENA” in concomitanza dei lavori di rifacimento della pavimentazione lastricata da parte dell’Amministrazione Comunale”.

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 6 del “Regolamento per l’affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie.

AFFIDATO ALL’IMPRESA: G. TONIOLO IMPIANTI E LAVORI EDILI SOC. COOP. p.iva 00825150535.

CIG: 966193402C

TRA

1) Acquedotto del Fiora S.p.A. (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante” o “SA”), con sede legale in 58100 Grosseto, Viale Mameli n. 10 (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio Economico Amministrativo: GR – 83135, già iscritta al n. GR 011-10029), in persona del Responsabile dell’Unità Procurement, Legal & Compliance, Arch. Isidoro FUCCI, nato a Frascati (RM) il 6 Dicembre 1971, domiciliato per la carica presso la sede sociale e, a ciò autorizzato giusta procura notarile del 15/12/2020 conferita dall’Amministratore Delegato di AdF S.p.A.;

E

2) l’Impresa G. TONIOLO IMPIANTI E LAVORI EDILI SOC. COOP. P. IVA 00825150535, con sede legale in Via Giovanni Battista Finetti, 14 Grosseto 58100 (GR) iscritta al Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, al n. GR-70041 in persona della sua Rappresentante Legale, ELISA RUSTICHINI, nata a Grosseto il 26 maggio 1969 nominata con atto del 26/06/2020 il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente del CdA della predetta Impresa.

Il presente contratto viene stipulato a distanza, in modalità elettronica, mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale, ai sensi dell’art. 32, comma 14 d.lgs. 50/2016, tramite piattaforma di e-procurement di Acquedotto del Fiora S.p.A., SAP SRM.

PREMESSO CHE:

con Relazione a contrarre proposta dalla Responsabile dell’ Area Siena allegata alla Shopping cart n. 20328978, il Responsabile dell’Unità Procurement, Legal & Compliance di AdF S.p.A., ha approvato la copertura economica e le modalità di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 6 del “Regolamento per l’affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie all’impresa Gosti Srl dei “Lavori di sostituzione rete idrica in Via Stalloreggi nel Centro Storico del Comune di Siena” in concomitanza dei lavori di rifacimento della pavimentazione lastricata da parte dell’Amministrazione Comunale Toscana, per un impegno di spesa complessivo pari ad € 40.950,43 (euro quarantamilanovecentocinquanta/43) comprensivo di oneri della sicurezza per € 2.050,73 (euro duemilacinquanta/73) oltre IVA come per Legge. L’importo suddetto è stato determinato applicando il ribasso unico percentuale del 6,75% (offerto dall’Impresa interpellata) alle voci di prezzo a corpo e misura del computo metrico estimativo redatto da AdF Spa.

L’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale sul contratto.

ART. 1 - OGGETTO

LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE IDRICA IN VIA STALLOREGGI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI SIENA” in concomitanza dei lavori di rifacimento della pavimentazione lastricata da parte dell’Amministrazione Comunale e nello specifico lavorazioni che prevedendo la sostituzione completa della condotta di distribuzione presente inclusa la sua

Contratto quadro:

3900016626

Pagina 3 di 7

rimozione, con una in ghisa sferoidale del diametro di mm 150 per complessivi 110 metri lineari; sostituzione di tutti gli allacciamenti alle utenze, circa 30 per 150 ml, comprensivi di colonnette per i contatori e, dove necessario, realizzazione dei punti di consegna in proprietà pubblica; sostituzione delle apparecchiature idrauliche all'interno delle camere di manovra ad inizio e fine condotta.

Tutto il materiale idraulico occorrente per le lavorazioni sarà fornito dalla SA.

Tali lavorazioni sono riconducibili alla categoria OG6 per la quale l'Impresa risulta essere in possesso di certificazione SOA categoria OG6 classe VI.

ART. 2 – MODALITA' DI CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

I lavori oggetto del presente contratto dovranno concludersi entro il 13 Marzo 2023, giorno di riconsegna del cantiere all'Amministrazione Comunale, per la ripavimentazione lastricata.

ART. 3 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo del presente contratto è fissato in € 40.950,43 (euro quarantamilanovecentocinquanta/43) comprensivo di oneri della sicurezza per € 2.050,73 (euro duemilacinquanta/73) oltre IVA come per Legge.

Non saranno riconosciute ulteriori revisioni dei prezzi.

I pagamenti degli importi fatturati saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione delle fatture stesse da parte della Impresa Appaltatrice in virtù della contabilità lavori secondo legge emessa dal RUP e DL.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (con acquisizione del DURC) ed a quella di regolarità fiscale (Art. 48 bis, DPR 29 settembre 1973, n. 602), con gli effetti previsti dalla vigente normativa.

ART. 4 - ASSICURAZIONI

L'APPALTATORE, ha stipulato un'assicurazione a garanzia della responsabilità civile per danni, a cose e persone, causati a terzi polizza n. 1/2746/60/131085572 stipulata con UNIPOL SAI ASSICURAZIONI Agenzia CORPORATE TOSCANA SUD Sub Agenzia 403 agli atti della Stazione appaltante, per un massimale di adeguato

ART. 5 - SUBAPPALTO

Il subappalto potrà essere ammesso nei limiti di legge vigente alla data di sottoscrizione del contratto e come previsto all'art 49, comma 1, lettera b), della legge n. 108 del 2021 e legge n. 238 del 2021.

“Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera”.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 3, del d.lgs. 50/2016, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione del presente lavoro, il nome del sub-contraente, l'importo e copia del contratto, l'oggetto del lavoro affidato.

ART. 6 - OBBLIGHI APPALTATORE

1. L'APPALTATORE dichiara di avere tutte le capacità tecnico- organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione, anche di natura tecnica, riguardanti il settore di intervento e di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

ART. 7 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa Appaltatrice si obbliga:

- a) al trattamento economico, sia ordinario che straordinario, dovuto al proprio personale, nonché ai relativi contributi assicurativi e previdenziali imposti dalla legge e dai contratti nazionali di categoria;
- b) al rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ex D.Lgs. 81/2008.

Art. 8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA SPECIFICA

Il presente contratto è stipulato, nelle more del completamento delle verifiche sui motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e si intenderà automaticamente risolto qualora dai certificati emessi dagli Enti/Autorità competenti

emerge la sussistenza delle cause di esclusione di cui sopra.

Il presente contratto si intenderà altresì risolto di diritto qualora, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii., la verifica antimafia condotta dalla Prefettura competente a seguito della richiesta di informazione/comunicazione produca esito interdittivo.

ART. 9 - INADEMPIENZE DELL'APPALTATORE

Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente.

ART. 10 - RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO

Le Parti espressamente convengono che il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:

- 1) frode o negligenza grave nella condotta delle prestazioni contrattuali;
- 2) sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dall'Art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;
- 3) qualora l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti.
- 4) sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
- 5) venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;
- 6) compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine della Committente o società da essa controllate;
- 7) qualora l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;
- 8) mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- 9) violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;
- 10) violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 11) inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore;
- 12) reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati;
- 13) occultamento di gravi vizi e difetti rispetto alle attività eseguite;
- 14) raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto;
- 15) comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificatamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di gestione.

In tali casi, la Committente può procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile e della presente disposizione, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto.

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, o risarcimento sarà dovuto all'Appaltatore.

La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

Il contratto è, altresì, risolto in caso di perdita da parte dell'esecutore, dei requisiti di qualificazione richiesti per la fornitura in oggetto, oppure nel caso di fallimento o per la irrogazione di misure sanzionatorie e/o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

ART. 11 - PENALI

1. Per ritardi nell'esecuzione dei lavori imputabili all'Impresa sarà applicata una penale nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque complessivamente non superiore al 10%, l'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

ART. 12 - OTTEMPERANZA AL D.LGS. N. 231/01

1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01.

2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La violazione da parte dell'Appaltatore o del suo personale delle garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

4. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'APPALTATORE si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

L'APPALTATORE si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.

L'APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 14 - PRIVACY E RISERVATEZZA

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Le Parti si impegnano altresì a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati. Si rinvia alla url <https://www.fiora.it/informativa-privacy.html#AF>

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

Contratto quadro:

3900016626

Pagina 6 di 7

Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti sono "Informazioni Riservate" tutti i dati e le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- relativi ad attività passate, presenti o future della Società e riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui all'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la Società;
- identificati per iscritto come "riservati", "confidenziali" e/o "segreti" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservati", "confidenziali" e/o "segreti";
- segreti ai sensi ed agli effetti dell'art. 98 del D.Lgs. 30/2005 e ss.mm. (Codice della Proprietà Industriale).

Non sono considerate Informazioni Riservate i dati e le informazioni che siano, o siano diventati in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile al Fornitore.

Il Fornitore, per sé, per il personale in servizio presso la propria struttura e per eventuali terzi autorizzati che per tramite del Fornitore trattino Informazioni Riservate, si impegna a:

- custodire le Informazioni Riservate con la massima diligenza;
- non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi da quelli pattuiti tra le Parti;
- non copiare, riprodurre, asportare, comunicare, rivelare e/o divulgare Informazioni Riservate senza la preventiva autorizzazione scritta della Società, fatti salvi i casi in cui sia oggettivamente e strettamente necessario per l'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti;
- distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto le Informazioni Riservate entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti o, se precedente, dalla specifica richiesta della Società, dando in ogni caso alla Società contestuale prova scritta dell'avvenuta distruzione.

Il Fornitore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora il Fornitore riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge", ove legalmente possibile deve darne comunicazione scritta e tempestiva alla Società al fine di concedere a quest'ultima una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della Società.

Il Fornitore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura e/o da eventuali terzi incaricati. In particolare, il Fornitore si impegna, senza che ciò comporti oneri ulteriori, a manlevare e tenere indenne la Società da qualsiasi perdita, costo, passività e/o danno sostenuto e/o subito dalla Società quale conseguenza, diretta e/o indiretta, della violazione delle obbligazioni derivanti dal presente articolo. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la Società si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia.

ART. 16 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si rinvia a quanto previsto dalla Lettera d'Invito e dalle norme del Codice degli Appalti che disciplinano i Settori Speciali.

Contratto quadro:

3900016626

Pagina 7 di 7

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86

Per ADF S.p.A. Firmato digitalmente Il Responsabile dell'Unità Procurement, Legal & Compliance di AdF S.p.A. (Isidoro FUCCI)

Per G. TONIOLO IMPIANTI E LAVORI EDILI SOC. COOP. Firmato digitalmente Il Rappresentante Legale (Elisa RUSTICHINI)

Importo globale in EUR 40.950,43